



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**n. 56**

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)**

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

266<sup>a</sup> seduta: mercoledì 10 novembre 2021

Presidenza del presidente **OSTELLARI**

**I N D I C E****DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

**(2086) PILLON ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 4, 7 e <i>passim</i>
BALBONI (FdI) . . . . .	5, 7
CUCCA (IV-PSI) . . . . .	5
D'ANGELO (M5S) . . . . .	8
EVANGELISTA (M5S) . . . . .	4, 6, 7
GRASSO (Misto-LeU-Eco) . . . . .	6, 7
MACINA, sottosegretario di Stato per la giustizia . . . . .	3, 4, 5 e <i>passim</i>
MIRABELLI (PD) . . . . .	4, 7
PEPE (L-SP-PSd'Az), relatore . . . . .	4, 5, 7 e <i>passim</i>
PILLON (L-SP-PSd'Az) . . . . .	7
ALLEGATO (contiene i testi di seduta) . . . . .	9

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI: Misto-I-C-EU; Misto-Italexit-Partito Valore Umano: Misto-I-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa – Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.*

*I lavori hanno inizio alle ore 9,05.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

**(2086) PILLON ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2086, sospesa nella seduta di ieri.

Ricordo che i pareri delle Commissioni competenti sono stati resi favorevolmente.

Passiamo all'esame degli articoli.

*(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).*

MACINA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.3 e 1.2 (testo 2) e contrario sull'emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Piarulli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.2 (testo 2), presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.

**È approvato.**

*(All'unanimità).*

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal relatore.

**È approvato.**

*(All'unanimità).*

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

**È approvato.**

*(All'unanimità).*

Passiamo all'esame dell'articolo 2, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

EVANGELISTA (*M5S*). Signor Presidente, accetto la riformulazione dell'emendamento 2.1, proposta ieri dalla sottosegretaria Macina.

MIRABELLI (*PD*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.2 (testo 2).

PEPE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.1 (testo 2).

MACINA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1 (testo 2), presentato dalla senatrice Evangelista e da altri senatori.

**È approvato.**

(*All'unanimità*).

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

**È approvato.**

(*All'unanimità*).

Passiamo all'esame dell'articolo 3, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

MACINA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, propongo di riformulare l'emendamento 3.1 come segue: «1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o tutore o curatore del minore offeso da taluna delle condotte di cui agli articoli 414-*ter* o 580, commi terzo e quarto, del codice penale, posti in essere mediante strumenti informatici o telematici, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore della piattaforma digitale un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco delle immagini, dei video o delle registrazioni audio, previa conservazione dei dati originali, per un anno, a fini probatori e l'adozione di idonee misure tecniche volte a impedire la identificazione diretta dell'offeso.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il titolare del trattamento o il gestore della piattaforma digitale, non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore successive non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore della piattaforma digitale, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi dell'articolo 58 del regolamento europeo n. 679 del 2016 e degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

PEPE, *relatore*. Signor Presidente, ritengo opportuno convergere sulla proposta di riformulazione che è stata avanzata dalla Sottosegretaria.

BALBONI (*FdI*). Signor Presidente, poiché nel precedente provvedimento mi è stato spiegato in modo convincente (al punto che ho votato a favore) che un termine di nove mesi era più che congruo, vorrei che il Governo mi spiegasse perché improvvisamente è congruo un termine di un anno.

MACINA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, in realtà la riformulazione che ho appena letto è stata redatta prima del lavoro di raccordo fatto in un secondo momento. Pertanto anche in questo caso andrebbe indicato il termine di nove mesi.

BALBONI (*FdI*). Andrebbe o va indicato?

MACINA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Va indicato.

BALBONI (*FdI*). Quindi facciamo un'altra riformulazione.

MACINA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. In realtà stiamo semplicemente dando atto che c'è un errore nell'indicazione di un termine. Il termine è di nove mesi, perché lo abbiamo sempre messo in tutte le condizioni, non so se mi sono spiegata. La riformulazione che ho letto è stata redatta prima del lavoro di coordinamento.

PEPE, *relatore*. Signor Presidente, se ho ben capito, al primo comma andrebbe sostituita la parola: «583-*quater*.1» con le seguenti: «414-*ter*».

CUCCA (*IV-PSI*). Signor Presidente, io ovviamente voterò a favore e condivido molto il testo, però vorrei solo fare due osservazioni perché rimangano agli atti. La prima riguarda il termine di un anno. In precedenza ho evitato di parlare, però badate che, visto che i dati vanno conservati per fini probatori, con i tempi della giustizia che conosciamo, dare tre mesi in più non sarebbe stato sbagliato. Il termine di nove mesi, comunque, andrà bene e sarà uno stimolo per la magistratura.

La seconda osservazione riguarda il termine delle quarantott'ore più altre quarantotto che di fatto ci sono. A mio avviso, in quarantott'ore si può rovinare la vita di un individuo, spesso di una ragazza, di un'intera famiglia. Vorrei solo far presente qualcosa in relazione ai siti che si occupano di queste vicende: per esempio Tik Tok cancella in un tempo infinitesimale, molto meno di un secondo, eventuali video nei quali ci siano immagini porno e quant'altro. Dare quarantott'ore per la cancellazione a me sembra un tempo oggettivamente elevatissimo, perché in tale arco di tempo si può rovinare un individuo. Faccio questa osservazione perché rimanga agli atti, per ora credo che stiamo già facendo un enorme passo

avanti rispetto alla disciplina attuale, quindi comunque la proposta è da accogliere favorevolmente.

GRASSO (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, nella riformulazione, al primo periodo si parla dell'adozione di idonee misure tecniche volte a impedire l'identificazione, o meglio a consentire l'identificazione. Chi fa l'istanza vuole identificare la persona, non impedire l'identificazione. Si parla di un'istanza per l'oscuramento, la rimozione, il blocco delle immagini, dei video e delle registrazioni e di un'istanza per l'adozione di idonee misure tecniche volte a impedire l'identificazione.

MACINA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Della vittima.

GRASSO (*Misto-LeU-Eco*). Da dove si capisce che si fa riferimento alla vittima?

MACINA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Si capisce dal fatto che l'interessato, indicato nella parte finale della frase, è colui che ha fatto l'istanza.

GRASSO (*Misto-LeU-Eco*). Scusate, ma non si capisce. L'istanza la fa la vittima.

MACINA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Qualunque altra parola, che sia «vittima» o «parte offesa», in realtà in questo momento non sarebbe ancora legata all'inizio di un procedimento penale, quindi di difficile identificazione. Per questo è stata scelta la parola «interessato». Potremmo utilizzare la parola «l'istante».

EVANGELISTA (*M5S*). L'istante potrebbe anche essere il genitore e non l'interessato.

GRASSO (*Misto-LeU-Eco*). Io ho avuto dei dubbi. Più una norma è chiara e meglio si applica. L'espressione «l'interessato» è generica.

MACINA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il contenuto dell'istanza è duplice: da una parte si chiede la rimozione del video.

GRASSO (*Misto-LeU-Eco*). Ci sono dei termini tecnici in diritto penale, ad esempio «la persona offesa».

MACINA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sono d'accordo ma in questo momento non c'è ancora un procedimento, non sappiamo nemmeno se ha sporto querela.

GRASSO (*Misto-LeU-Eco*). La qualifica di persona offesa non si acquisisce necessariamente perché c'è una querela o una denuncia dell'istante.

MACINA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Però potrebbe essere, per esempio, il padre o la madre della persona offesa.

PRESIDENTE. Propongo di utilizzare la parola «vittima».

GRASSO (*Misto-LeU-Eco*). Così è già più chiaro. La parola «interessato» è troppo generica. L'istante potrebbe non essere la vittima: se c'è un minore, l'istante è chi ha la patria potestà.

PRESIDENTE. Secondo me, l'osservazione del senatore Grasso è da cogliere, quindi propongo di inserire la parola «vittima», perché è quella che si avvicina maggiormente al concetto.

BALBONI (*Fdi*). Signor Presidente, concordo con lei.

GRASSO (*Misto-LeU-Eco*). Questo perché comprende sia l'istante sia la persona per cui l'istante fa l'istanza, cioè il minore.

EVANGELISTA (*M5S*). Signor Presidente, non sono d'accordo. La persona che ha chiesto l'oscuramento deve già essere identificata come vittima?

GRASSO (*Misto-LeU-Eco*). Altrimenti che titolo ha per chiedere l'oscuramento?

PILLON (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, potremmo utilizzare il termine «offeso», che è già scritta nella parte superiore dell'emendamento.

EVANGELISTA (*M5S*). Signor Presidente, a questo punto accetto la riformulazione risultante dal dibattito e presento l'emendamento 3.1 (testo 3).

MIRABELLI (*PD*). Signor Presidente, accetto di riformulare l'emendamento 3.2 (testo 3) in un testo identico all'emendamento 3.1 (testo 3).

PEPE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti identici 3.1 (testo 3) e 3.2 (testo 4).

MACINA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1 (testo 3), presentato dalla senatrice Evangelista e da altri senatori, identico all'emendamento 3.2 (testo 4), presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 4, su cui è stato presentato un emendamento.

PEPE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 4.1 (testo 2).

MACINA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

D'ANGELO (*M5S*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.1 (testo 2).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 9,35.*

ALLEGATO

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2086****Art. 2.****2.1 (testo 2)**

EVANGELISTA, GAUDIANO, D'ANGELO, PIARULLI, LOMUTI, MAIORINO, PERILLI

*Al comma 1 sopprimere il secondo capoverso.***Art. 3.****3.1 (testo 3)**

EVANGELISTA, LOMUTI, GAUDIANO, PIARULLI, D'ANGELO, MAIORINO, PERILLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – (*Obblighi in capo ai titolari del trattamento e ai gestori di piattaforme digitali*) – 1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o tutore o curatore del minore offeso da taluna delle condotte di cui agli articoli 414-ter o 580, commi terzo e quarto, del codice penale, posti in essere mediante strumenti informatici o telematici, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore della piattaforma digitale un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco delle immagini, dei video o delle registrazioni audio, previa conservazione dei dati originali, per nove mesi, a fine probatori e l'adozione di idonee misure tecniche volte a impedire la identificazione diretta dell'offeso.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il titolare del trattamento o il gestore della piattaforma digitale, non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore successive non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore della piattaforma digitale, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta,

provvede ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

---

### **3.2 (testo 4)**

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – (*Obblighi in capo ai titolari del trattamento e ai gestori di piattaforme digitali*) – 1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o tutore o curatore del minore offeso da taluna delle condotte di cui agli articoli 414-ter o 580, commi terzo e quarto, del codice penale, posti in essere mediante strumenti informatici o telematici, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore della piattaforma digitale un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco delle immagini, dei video o delle registrazioni audio, previa conservazione dei dati originali, per nove mesi, a fine probatori e l'adozione di idonee misure tecniche volte a impedire la identificazione diretta dell'offeso.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il titolare del trattamento o il gestore della piattaforma digitale, non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore successive non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore della piattaforma digitale, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

---



